

ORIGINALE

N°24 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE APPLICABILI DAL 01.01.2019.
----------------	---

Oggi **ventisei** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 19:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
SOZZA ANNA	SINDACO	P
CAPPELLETTO DIEGO	VICE SINDACO	P
SCHIOCHETTO ROMEO	ASSESSORE	P
ROMEO MARISA	ASSESSORE	P
POLO SILVANO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CARTISANO PIER PAOLO.

SOZZA ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE APPLICABILI DAL 01.01.2019.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2007 - con decorrenza 01.01.2007 - avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 20.12.2018 ha approvato il bilancio di previsione anno 2019/2021 prendendo atto delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 nella misura approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17/2007;

Atteso:

- che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *"Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;
- che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- che l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore dell'articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012;
- che l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 – come modificato dall'art. 10, comma 1 lettera a) della legge 448/2001 - recita: *"in deroga all'art. 3 della legge 212/2000, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione si intendono prorogate di anno in anno"*;
- che l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso*

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- che ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2007 si sono intese come prorogate di anno in anno;

Richiamata la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che, secondo la Corte, la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio:

- si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Atteso, altresì, che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che, appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto, non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto necessario, perciò, un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria da applicarsi per l'anno 2019 ed agli eventuali rimborsi per gli anni dal 2013 al 2018;

Visto l'art. 1, comma 919 della **Legge 30 dicembre 2018**, n. 145 che testualmente recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

Considerato, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 145/2018 *“In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”*

Dato atto che la norma non ha modificato il termine quinquennale per richiedere il rimborso delle somme maggiormente versate.

Verificato che, ad oggi, per far fronte alle eventuali richieste di rimborso è sufficiente lo stanziamento previsto nell'apposito fondo nel Bilancio dell'Ente;

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2021 è stato affidato in appalto - con determinazione del Responsabile del Servizio n. 754 del 28.12.2018 - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Abaco S.p.A. - con sede in Via F.lli Cervi n. 6 a Padova (mandataria) e Novares S.p.A. con sede in Via degli Orti di Trastevere 72 a Roma (mandante);

Atteso che la deliberazione di C.C. n. 50 del 20.12.2018, in forza della quale sono state approvate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, non tiene conto della sopravvenuta disposizione normativa entrata in vigore il 01.01.2019;

Considerato che, in seguito all'entrata in vigore della succitata disposizione legislativa, anche al fine di evitare contenziosi, risulta opportuno e necessario prendere atto che le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2007 non sono più applicabili e che le stesse debbano essere adeguate alla sopravvenuta novella legislativa per la quale è applicabile la sola misura tariffaria prevista dal D. Lgs. 507/1993, così come rideterminata con DPCM 16.02.2001.

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: “1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

Verificato che il Comune di Maserada sul Piave - al 31 dicembre 2017 - aveva una popolazione pari a 9.374 abitanti e quindi rientra nella Classe V.

Ritenuto altresì necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019 ed al recente affidamento in appalto del

servizio di pubbliche affissioni, prorogare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale permanente dal 31 gennaio al 31 marzo 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute per il 2019 sulla base delle tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 con conseguente adeguamento a rate per gli importi che eccedono alla dilazione di legge in ragione dell'importo dovuto.

Ritenuto di autorizzare il funzionario responsabile dell'imposta a provvedere ai rimborsi delle somme acquisite dal Comune a titolo di maggiorazione sulle tariffe base per le annualità 2013 /2018 su istanza di parte.

Richiamato l'articolo 42 – comma 2 lettera f) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale, prevede *“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”* e che pertanto compete alla Giunta Comunale determinare le singole tariffe per la fruizione di beni e di servizi pubblici;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis*.1 - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, a far data dal 01.01.2019, non sono più applicabili le tariffe adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 12.02.2007;
- 3) di prendere atto che, per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono quelle previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DPCM 16 febbraio 2001- come indicate nel prospetto Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 4) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 5) di prorogare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale a carattere permanente dovuta per l'anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione in ragione dell'importo dovuto;
- 6) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 7) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 9) di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- 10) di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 11) di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di provvedere, ai sensi dell'articolo 1 – comma 917 – della legge 145/2018, al rimborso delle somme acquisite dal Comune a titolo di maggiorazione sulle tariffe base per le annualità 2013 /2018 su istanza di parte;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 60 del 22-02-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE APPLICABILI DAL 01.01.2019.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
SOZZA ANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARTISANO PIER PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

comprensive dell'aumento di Euro. 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/2001

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	11,362 al mq.	17,043 al mq.	22,724 al mq.
LOCANDINE cadauna :			
1 mese	1,136 al mq.	1,704 al mq.	2,272 al mq.
2 mesi	2,272 al mq.	3,408 al mq.	4,544 al mq.
3 mesi	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	22,724 al mq.	28,405 al mq.	34,086 al mq.
1 mese	2,272 al mq.	2,840 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	4,544 al mq.	5,681 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

11,362 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI RIMORCHIO

74,369
74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI RIMORCHIO

49,579
49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO OLTRE IL 30° GIORNO

2,065 al giorno
1,032 al giorno

AEROMOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,789 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO

(minimo tassabile un mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale

33,053 al mq.

Comune di Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

PUBBLICHE AFFISSIONI	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI	1,032	al foglio
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		0,3099

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |